REGOLAMENTO (CE) N. 1677/94 DELLA COMMISSIONE

del 7 luglio 1994

recnte cessazione delle imputazioni al beneficio dei massimali tariffari aperti per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994, nel quadro delle preferenze generalizzate, dal regolamento (CEE) n. 3822/90 del Consiglio per tuluni prodotti tessili originari dell'Iran, della Malaysia e della Moldavia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, ai prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo (1), prorogato per il 1994 dal regolamento (CE) n. 3668/93 (2), in particolare l'articolo 12, terzo comma,

considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 10 del regolamento (CEE) n. 3832/90, la sospensione tariffaria nell'ambito dei massimali tariffari preferenziali è accordata, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994, nei limiti degli importi individuali fissati nella colonna dell'allegato I del medesimo regolamento, a fianco di ciascuna delle categorie di prodotti interessati; che, ai sensi dell'articolo 12, terzo comma del summenzionato regolamento, la Commissione può, anche dopo il 30 giugno 1994, prendere misure per porre fine alle imputazioni sui limiti tariffari preferenziali, qualora tali limiti siano superati in seguito alla regolarizzazione di importazioni effettivamente realizzate durante l'esercizio preferenziale;

considerando che, per i prodotti dei numeri d'ordine, categorie e origini indicati nella seguente tabella, i massimali individuali erano fissati ai livelli indicati nella tabella stessa:

Numero d'ordine	Categoria	Origine	Massimali		
			pezzi	paia	tonnellate
40.0070	7	Malaysia		486 000	
40.0120	12	Malaysia	1 594 500		
40.0200	20	Moldavia			34,500
40.0200	20	Malaysia			116,000
40.0240	24	Malaysia		249 500	
40.0260	26	Malaysia		197 500	
40.0280	28	Malaysia		54 500	
40.0580	58	Iran			141,500
40.0730	73	Malaysia		90 500	

che, alla data del 15 giugno 1994, il totale delle imputazioni effettuate nel corso dell'esercizio preferenziale 1994 (periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994) ha oltrepassato i massimali in questione;

(1) GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 39.
(2) GU n. L 338 del 31. 12. 1993, pag. 22.

considerando che occorre prendere una misura per porre fine alle imputazioni sui suddetti massimali per quanto riguarda i numeri d'ordine, categorie e origini in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 15 luglio 1994, le imputazioni sui massimali tariffari aperti per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994 con regolamento (CEE) n. 3832/90 relativi ai prodotti e origini indicati nella seguente tabella, non sono più ammesse:

Numero d'ordine	Categoria	Codice NC	Designazione delle merci	Origine
40.0070	7 (1 000 pezi)	6106 10 00 6106 20 00 6106 90 10 6206 20 00 6206 30 00 6206 40 00	Camicie, camicette e bluse, anche a maglia, di lana, di cotone, o di fibre sintetiche o artificiali, per donna e per ragazza	Malaysia
40.0120	12 (1 000 paia o pezzi)	6115 12 00 6115 19 10 6115 19 90 6115 20 11 6115 20 90 6115 91 00 6115 92 00 6115 93 10 6115 93 30 6115 93 99 6115 99 00	Calze-mutande (collants), calze, sottocalze, calzini, proteggicalze o manufatti simili a maglia, diversi da quelli per bambini piccoli (bébés) comprese le calze per varici, esclusi i prodotti dalla categoria 70	Malaysia
40.0200	20 (tonnellate)	6302 21 00 6302 22 90 6302 29 90 6302 31 10 6302 31 90 6302 32 90 6302 39 90	Biancheria da letto, esclusa quella a maglia	Moldavia Malaysia
40.0240	24 (1 000 perzi)	6107 21 00 6107 22 00 6107 29 00 6107 91 6107 92 00 ex 6107 99 00	Camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per uomo e per ragazzo	Malaysia
		6108 31 10 6108 31 90 6108 32 11 6108 32 19 6108 32 90 6108 39 00 6108 91 6108 92 00 6108 99 10	Camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per donna e per ragazza	

Numero d'ordine	Categoria	Codice NC	Designazione delle merci	Origine
40.0260	26 (1 000 pezzi)	6104 41 00 6104 42 00 6104 43 00 6104 44 00 6204 41 00 6204 42 00 6204 43 00 6204 44 00	Abiti interi per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	Malaysia
40.0280	28 (1 000 pezzi)	6103 41 10 6103 41 90 6103 42 10 6103 42 90 6103 43 10 6103 43 90 6103 49 10 6103 49 91 6104 61 10 6104 61 90 6104 62 10 6104 62 90 6104 63 10 6104 63 90 6104 69 10 6104 69 91	Pantaloni, tute a bretelle, calzoncini e short (diversi da quelli da bagno), a maglia di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	Malaysia
40.0580	58 (tonnellate)	5701 10 10 5701 10 91 5701 10 93 5701 10 99 5701 90 10 5701 90 90	Tappeti a punti annodati od arrotondati, anche confezionati	Iran
40.0730	73 (1 000 pezzi)	6112 11 00 6112 12 00 6112 19 00	Tute sportive a maglia, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali	Malaysia

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 1994.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione